CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI LA SPEZIA
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DELLA SPEZIA

ORDINANZA N. 217/1995

Il Capo del Circondario Marittimo di La Spezia:

VISTA l' istanza in data 18 luglio 1995 dell' Aeronautica Militare Deposito – Rete P.O.L. intesa ad ottenere la ridefinizione dei limiti di lunghezza delle navi cisterna previste ormeggiare presso il campo boe del proprio terminale marino;
VISTA la nota in data 9 agosto 1995 della Corporazione Piloti del Porto della Spezia;
VISTA la propria ordinanza n. 50/85 in data 20 giugno 1985: ''Regolamento di Sicurezza del porto di La Spezia'';
VISTI gli artt. 30, 62, 65 ed 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

ATRICOLO UNICO

L'ordinanza n. 50/85, citata nelle premesse, come modificata dall' ordinanza n. 208/92, relativamente alla lettera a) dell'articolo 28 è così modificata:

'' a) La lunghezza delle navi cisterna che ormeggiano al campo boe deve essere contenuta nei limiti di non meno di 110 metri e non più di 200 metri, salvo eventuali deroghe che questa Capitaneria di Porto si riserva di concedere previo attento esame di particolari situazioni. ''

La Spezia, 12 agosto 1995

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Lorenzo LAZZARI

^^^